

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 29 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con ricorso del 14 gennaio 2010 il ricorrente affermava che, in data 30 agosto 2005, aveva stipulato con l'intermediario resistente un contratto di mutuo fondiario per l'originario importo di € 320.000,00, con ammortamento secondo il modello "alla francese" in 360 rate mensili.

In data 24 aprile 2007, il ricorrente disponeva la parziale decurtazione del credito vantato dall'intermediario resistente, con il versamento di € 88.000,00 in linea capitale.

Per effetto di tale parziale estinzione, il piano di ammortamento veniva riformulato per le restanti 340 rate, sempre secondo il cd. modello francese a rate costanti. Successivamente il ricorrente, in data 15 dicembre 2008, estingueva definitivamente il mutuo a seguito di surroga da parte di altro intermediario ex art. 8, D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n.40.

Sempre il ricorrente, tramite un legale, con lettera datata 27 gennaio 2009, successiva al momento del perfezionamento della surroga, faceva presente all'intermediario resistente che dagli estratti conto ricevuti non si evinceva chiaramente il calcolo eseguito dall'intermediario medesimo per rettificare il piano di ammortamento a seguito del parziale rimborso avvenuto in data 24 aprile 2007. Pertanto, veniva richiesto all'intermediario il dettaglio analitico *«del conteggio capitale e degli interessi di ciascuna rata versata in ottemperanza del mutuo»*.

Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente provvedeva a sollecitare l'intermediario con un'ulteriore lettera datata 9 giugno 2009.

L'intermediario rispondeva con lettera del 25 giugno 2009, provvedendo a trasmettere la documentazione richiesta dal ricorrente e precisando che, a seguito della estinzione



parziale anticipata, avvenuta nell'aprile 2007, il piano di ammortamento, per le restanti 340 rate, era stato riformulato determinando la quota capitale sulla base del tasso di entrata al momento della stipula iniziale del mutuo (pari al 3,200%) e applicando poi volta per volta il tasso variabile definito sulla base dei parametri contrattuali, specificatamente individuati nell'art. 3 del contratto sottoscritto.

Insoddisfatto della risposta dell'intermediario, il 14 gennaio 2010 il ricorrente presentava il sopra citato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario lamentando che *«l'istituto [...] nonostante le ripetute richieste, non [aveva] mai inviato i piani di ammortamento aggiornati, gli importi delle rate in scadenza, le quietanze di pagamento etc.»* e chiedendo *«la restituzione delle somme indebitamente pretese nonché le relative spese sostenute»*.

A sostegno della propria domanda, il ricorrente sottolineava che *«il calcolo degli interessi addebitati non corrisponde[va] a quelli contrattualmente previsti, in particolare dopo il versamento del capitale pari ad € 88.000,00»*. A riprova di tale affermazione, veniva rilevato che *«lo stesso mutuo [era] stato surrogato con altro istituto e gli interessi si [erano] immediatamente ridotti notevolmente nonostante condizioni simili e pressoché invariate»*.

Di conseguenza, il ricorrente riteneva che *«i tassi applicati dalla banca [erano] maggiori [di] quelli contrattualmente stipulati»*.

L'intermediario, con PEC, in data 5 marzo 2010, presentava, tramite Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

Preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità del ricorso *«non essendo lo stesso stato mai preceduto da alcun reclamo che effettivamente esponesse le contestazioni e le conseguenti richieste restitutorie e risarcitorie sottoposte [all'Arbitro Bancario Finanziario]. L'unico precedente carteggio in argomento prendeva infatti le mosse da lettera del legale allora incaricato dal [ricorrente], che testualmente ed esclusivamente richiedeva chiarimenti sulle modalità di calcolo delle rate [del mutuo]. Ricevuti dalla banca i richiasti puntuali riscontri, nessuna ulteriore iniziativa risultava essere stata assunta»*.

Nel merito, l'intermediario puntualizzava poi che *«risultava [...] gratuita, infondata e documentalmente smentita l'affermazione del ricorrente secondo la quale la banca "nonostante le ripetute richieste" – delle quali non offriva alcuna prova documentale, salve le due comunicazioni dell'avvocato [...] – non avrebbe mai prodotto "i piani d'ammortamento aggiornati" e "gli importi delle rate in scadenza". Risultava analogamente gratuita, generica e non comprovata l'affermazione secondo la quale la banca non avrebbe inviato al ricorrente nemmeno "le quietanze di pagamento etc". Risultava gratuita, generica e – così come formulata – irricevibile, in quanto apodittica e non suffragata da alcun riscontro documentale o contabile, l'affermazione del ricorrente secondo la quale – nonostante i riscontri già forniti dalla banca – i tassi applicati sarebbero "a suo avviso" maggiori di quelli stipulati»*.

Sulla scorta di tali osservazioni, l'intermediario, ritenendo *«di aver confermato e documentato la correttezza dei propri comportamenti, avendo correttamente applicato le previsioni contrattuali condivise in atto dal ricorrente, ed avendone esaustivamente evaso le richieste di chiarimento e documentazione[,] ribad[iva], in via pregiudiziale, l'eccezione di improcedibilità esposta e motivata in premessa»* e in subordine chiedeva che il Collegio dichiarasse inaccoglibile il ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 29 aprile 2010.

DIRITTO

La richiesta formulata nel ricorso relativa alla restituzione di somme indebitamente pretese dall'intermediario nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario non può essere presa in considerazione in questa sede perché diversa da quella formulata nella precedente fase di reclamo, in violazione di quanto espressamente stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni bancarie e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento 18 giugno 2009, le quali stabiliscono che il ricorso deve avere ad oggetto "la stessa contestazione del reclamo" (Sez. VI, § 2).

Come rilevato in narrativa infatti, con le lettere del 27 gennaio e del 9 giugno 2009, all'intermediario è stato richiesto esclusivamente il dettaglio analitico *«del conteggio capitale ed interessi di ciascuna rata versata in ottemperanza del mutuo [poiché] dagli estratti conto non si evince chiaramente il calcolo [...] eseguito per rettificare il piano di ammortamento alla luce del parziale rimborso»*.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO